PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4597 di Venerdì 06 dicembre 2019

Guida all'applicazione del GDPR

Una guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: i trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi internazionali

Pubblichiamo oggi l'ultima parte della "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" che intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti nell'applicazione del Regolamento.

Riepiloghiamo le varie parti

- fondamenti di liceità del trattamento
- informativa
- diritti degli interessati
- titolare, responsabile, incaricato del trattamento
- approccio basato sul rischio e misure di accountability (responsabilizzazione) di titolari e responsabili
- trasferimenti di dati verso paesi terzi e organismi internazionali

Ricordiamo che la Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0551] ?#>

TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI

Cosa cambia?

In primo luogo, **viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale** *(si vedano art. 45, paragrafo 1, e art. 46, paragrafo 2)*. Ciò significa che il trasferimento verso un Paese terzo "adeguato" ai sensi della decisione assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la specifica procedura di cui all'art. 47 del regolamento, potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante - a differenza di quanto attualmente previsto dall'art. 44 del Codice.

Tuttavia, **l'autorizzazione del Garante sarà ancora necessaria** se un titolare desidera utilizzare **clausole contrattuali ad-hoc** (cioè non riconosciute come adeguate tramite decisione della Commissione europea) oppure **accordi amministrativi** stipulati tra autorità pubbliche ? una delle novità introdotte dal regolamento.

Il regolamento consente di ricorrere anche a **codici di condotta ovvero a schemi di certificazione** per dimostrare le "garanzie adeguate" previste dall'art. 46. Ciò significa che i **titolari o i responsabili del trattamento stabiliti in un Paese terzo potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso l'adesione al codice di condotta** o allo schema di certificazione, ove questi disciplinino anche o esclusivamente i trasferimenti di dati verso Paesi terzi, al fine di legittimare tali trasferimenti. **Tuttavia** *(si vedano art. 40, paragrafo 3, e art. 42, paragrafo 2)*, tali titolari dovranno **assumere**, inoltre, **un impegno vincolante mediante uno specifico strumento contrattuale o un altro strumento** che sia giuridicamente vincolante e azionabile dagli interessati.

Il regolamento vieta trasferimenti di dati verso titolari o responsabili in un Paese terzo sulla base di **decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo**, a meno dell'esistenza di accordi internazionali in particolare di mutua assistenza giudiziaria o analoghi accordi fra gli Stati *(si veda art. 48)*. Si potranno utilizzare, tuttavia, gli altri presupposti e in particolare le deroghe previste per situazioni specifiche di cui all'art. 49. A tale riguardo, si deve ricordare che il regolamento chiarisce come sia lecito trasferire dati personali verso un Paese terzo non adeguato "per importanti motivi di interesse pubblico", in deroga al divieto generale, ma deve trattarsi di un **interesse pubblico riconosciuto dal diritto dello Stato membro** del titolare o dal diritto dell'Ue *(si veda art. 49, paragrafo 4)* ? e dunque non può essere fatto valere l'interesse pubblico dello Stato terzo ricevente.

Il regolamento **fissa i requisiti per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa e i contenuti obbligatori di tali norme**. L'elenco indicato al riguardo nel paragrafo 2 dell'art. 47 non è esaustivo e, pertanto, potranno essere previsti dalle autorità competenti, a seconda dei casi, requisiti ulteriori. Ad ogni modo, l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa dovrà avvenire esclusivamente attraverso il meccanismo di coerenza di cui agli artt. 63-65 del regolamento ? ossia, **è previsto in ogni caso l'intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati** *(si veda art. 64, paragrafo 1, lettera d))*.

Cosa non cambia?

Il regolamento *(si veda Capo V)* **ha confermato l'approccio attualmente vigente** per quanto riguarda i flussi di dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo che tali flussi sono vietati, in linea di principio, a meno che intervengano specifiche garanzie che il regolamento elenca in ordine gerarchico:

i) adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea;

ii) in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello);

iii) in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in specifiche situazioni.

Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione (livello di protezione dati in Paesi terzi, a partire dal Privacy Shield, e clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili) e gli accordi internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati membri restano in vigore fino a loro eventuale revisione o modifica *(si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96)*. Restano valide, conseguentemente, le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali decisioni di adeguatezza della Commissione (si veda **http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferime** Restano valide, inoltre, le autorizzazioni nazionali che il Garante ha rilasciato in questi anni per specifici casi *(si veda art. 46, paragrafo 5)*, sino a loro eventuale modifica *(si veda la sezione "Cosa cambia" per maggiori dettagli)*.

Fonte: garanteprivacy

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it